

Modifica dell'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI) e dell'Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (OInFi)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla ordinanza attuale

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 28 gennaio 2026
<p><i>Art. 8a^{septies}, cpv. 5, lett. a OAEI</i></p> <p>⁵ Su richiesta comunica:</p> <p>a. alla ElCom: i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma non anonimizzata per i suoi compiti di esecuzione nel quadro della LAEI ;</p>	<p><i>Art. 8a^{septies}, cpv. 5, lett. a OAEI</i></p> <p>⁵ Su richiesta comunica:</p> <p>a. alla ElCom: i dati di base e di misurazione nonché i dati di cui al capoverso 4 in forma non anonimizzata per i suoi compiti di esecuzione nel quadro della LAEI o della legge federale del 21 marzo 2025 sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE);</p>

Diritto vigente	Progetto di consultazione del 28 gennaio 2026
<p><i>Art. 26a^{bis}, 26b e 26c OAEI</i></p> <p>Art. 26a^{bis} Obbligo d'informazione</p> <p>¹ Chi ha sede o domicilio in Svizzera, opera in un mercato all'ingrosso dell'energia elettrica dell'UE ed è tenuto a rilasciare informazioni alle autorità dell'UE o degli Stati membri ai sensi del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (Regolamento UE REMIT) deve fornire contemporaneamente le medesime informazioni, nella stessa forma, anche alla ElCom.</p> <p>² Alla ElCom devono essere forniti, in particolare, dati concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le transazioni di prodotti all'ingrosso; b. la capacità, la disponibilità e l'indisponibilità, nonché l'impiego di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica. <p>³ Alla ElCom devono inoltre essere fornite le informazioni privilegiate pubblicate ai sensi del Regolamento UE REMIT. La ElCom può stabilire il momento della fornitura di questi dati.</p> <p>⁴ Inoltre devono essere comunicate alla ElCom la ditta o il nome, la forma giuridica nonché la sede o il domicilio. In alternativa, può essere fornito anche l'insieme di dati richiesto nell'UE per la registrazione in conformità al Regolamento UE REMIT.</p> <p>⁵ La ElCom può consentire eccezioni all'obbligo d'informazione, in particolare quando si può presumere che i dati in questione siano di importanza marginale per i mercati dell'energia elettrica.</p> <p>⁶ Sono considerati prodotti energetici all'ingrosso i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o in altro modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i contratti relativi al trasporto e alla fornitura di energia elettrica che non riguardino direttamente l'impiego di tale energia elettrica da parte dei consumatori finali; b. i derivati relativi alla produzione, al commercio, alla fornitura e al trasporto dell'energia elettrica. <p>Art. 26b Elaborazione dei dati da parte della ElCom</p> <p>¹ La ElCom può elaborare i dati ricevuti dalle persone soggette all'obbligo d'informazione.</p> <p>² La ElCom stabilisce il momento della prima fornitura dei dati.</p> <p>Art. 26c Sistema informativo</p> <p>¹ La ElCom gestisce un sistema informativo per i dati e lo struttura secondo le categorie di cui all'articolo 26a capoverso 2 lettere a e b, nonché capoversi 3 e 4.</p> <p>² Garantisce un esercizio sicuro del sistema e protegge i dati contro qualsiasi accesso non autorizzato mediante misure organizzative e tecniche.</p> <p>³ Conserva i dati fino a quando ne ha bisogno, comunque non oltre dieci anni dalla loro fornitura. Successivamente, li mette a disposizione dell'Archivio federale. I dati di cui l'Archivio federale non ritiene necessaria l'archiviazione sono cancellati.</p>	<p><i>Art. 26a^{bis}, 26b e 26c OAEI</i></p> <p>Abrogati</p>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto di consultazione del 28 gennaio 2026</i>
<p><i>Art. 62, cpv. 1, lett. f OInFi</i></p> <p>¹ Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l'accesso alle seguenti autorità:</p> <p>f. alla Commissione dell'energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l'energia elettrica.</p>	<p><i>Art. 62, cpv. 1, lett. f OInFi</i></p> <p>¹ Fatto salvo il capoverso 2, il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda l'accesso alle seguenti autorità:</p> <p>f. alla Commissione dell'energia elettrica, per i dati relativi alle transazioni in derivati il cui sottostante è un valore che riguarda l'energia elettrica o il gas.</p>